



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 dicembre 2010
(OR. en)**

16210/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0315 (NLE)**

**AELE 80
CH 60
FL 36
AGRI 466**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica dell'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

ACCORDO
FRA L'UNIONE EUROPEA, LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN RECANTE MODIFICA
DELL'ACCORDO AGGIUNTIVO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA,
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN
CHE ESTENDE A QUEST'ULTIMO L'ACCORDO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI

L'UNIONE EUROPEA (in prosieguo: l'"Unione"),

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA (in prosieguo: la "Svizzera") e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN (in prosieguo: il "Liechtenstein"),

in prosieguo: le "parti",

risolti a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (in prosieguo: le "IG") nonché a facilitare, tramite la protezione da esse accordata nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo: l'"accordo agricolo"), i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti che beneficiano di una IG ai sensi della rispettiva normativa, e ad aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette da detto accordo,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

- (1) La legislazione svizzera in materia di IG per i prodotti agricoli e alimentari si applica nel Liechtenstein.
- (2) Alcune IG del registro nazionale svizzero possono essere costituite da nomi geografici presenti sul territorio del Liechtenstein e l'area geografica di queste IG può comprendere detto territorio.
- (3) In virtù dell'accordo aggiuntivo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in prosieguo: l'"accordo aggiuntivo"), l'accordo agricolo si applica anche al Liechtenstein.
- (4) In virtù dell'accordo aggiuntivo i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti originari della Svizzera.
- (5) È opportuno modificare l'accordo aggiuntivo affinché l'aggiunta di un nuovo allegato all'accordo agricolo, concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine della Svizzera e dell'Unione per i prodotti agricoli e alimentari, si applichi anche al Liechtenstein,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

ARTICOLO 1

Modifiche

L'accordo aggiuntivo è così modificato:

- 1) l'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell'allegato del presente accordo (in prosieguo: l'"accordo aggiuntivo") e ne costituiscono parte integrante.";

- 2) nell'allegato, il titolo "Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell'accordo agricolo" è sostituito dal seguente:

"Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo";

3) al titolo suindicato è aggiunto il capoverso seguente:

"Allegato 12 - Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell'allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP)
- St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)."

ARTICOLO 2

Versioni linguistiche

Il presente accordo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

ARTICOLO 3

Entrata in vigore

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure interne.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
3. Il presente accordo entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari recante modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.

Fatto a ..., il giorno di ... nell'anno ...

Per l'Unione europea

Per la Confederazione svizzera

Per il Principato del Liechtenstein